



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

***I CREDITI DEI PROFESSIONISTI. I CREDITI IPOTECARI E FONDIARI.
I CREDITI DI RIVALSA DEL MCC***

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Privilegio generale mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili

Dal 2018 oltre alle “retribuzioni” privilegio esteso a contributo cassa di previdenza (cassa previdenziale commercialisti già previsto) e iva di rivalsa

BIENNIO: dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione

Dies a quo: data di cessazione della prestazione

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Valutazione oggettivamente UNITARIA della prestazione (Cass. 10658/2011) – in tal caso si può andare oltre il biennio anteriore

Incarichi multipli: prestazioni scindibili e inscindibili (unitarietà)

Prescrizione presuntiva (impropria – non estintiva) 2956 cc: 3 anni dall'esaurimento dell'incarico – problema deferimento giuramento

- ☐ Presuntiva: si presume che un determinato credito sia stato pagato o estinto per altra ragione
- ☐ Estintiva – condizioni: decorso del tempo e inerzia del titolare del diritto

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Eccezione prescrizione presuntiva da parte del curatore - Cassazione 25442 29.8.23

«in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento»

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Associazioni professionali

Recenti sentenze della Cassazione (7531, 7552 e 7632 21.3.2024) vanno nel solco della possibilità del relativo riconoscimento

“questa Corte, nel ribadire il rigore che deve accompagnare l'interpretazione estensiva dell'[art. 2751-bis](#) n. 2 c.c., in tema di prestazioni dei professionisti, ha sottolineato che «proprio la prova rigorosa che il credito, pur richiesto dallo studio professionale associato, si riferisca, in realtà, ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso, consente il riconoscimento di tale credito (in privilegio) senza il venir meno della originaria causa dello stesso. Ove non venga, invece, fornita una tale rigorosa dimostrazione, com'è onere del richiedente riversare in giudizio, il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato, viene a confondersi con la remunerazione della più ampia attività così organizzata, degradando le eventuali originalità e personalità originarie»

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Associazioni professionali

«a fronte di una domanda di ammissione del credito in sede fallimentare svolta nell'interesse dello studio associato e di scritture private di conferimento degli incarichi professionali stipulate dall'associazione professionale, la presunzione di esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale non sarebbe stata superata, per il duplice rilievo che «nessuna allegazione è stata effettuata, nella suddetta sede, circa lo svolgimento effettivo delle prestazioni dal solo rag. C.» e che sarebbe «del tutto inconferente, tanto in sede di verifica dello stato passivo e di presentazione delle osservazioni, quanto nella presente sede (...) la produzione documentale (pec 23.6.2017) dalla quale si vorrebbe trarre la dimostrazione che tutta l'attività professionale è stata svolta dal rag. C.», poiché «la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione»

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

Scorporo dell'Iva per il pagamento parziale del credito

Cass. 28.2.2024 n. 5294

Richiamo Ris. Ade 127/20 ribadito principio → **inscindibilità di imponibile e Iva**

Prestazione professionale: *unicum* comprensivo dell'imponibile e dell'Iva per cui se il riparto fallimentare ha assegnato una parte del credito, detta quota deve essere calcolata sull'importo complessivo del credito comprensivo dell'Iva, pertanto il creditore è tenuto ad emettere la fattura per l'importo ricevuto dal curatore dal quale scorporare l'iva

Necessità di regolarizzazione documento da parte procedura ex art. 6, c. 8, DLgs 471/97 – Interpello n. 521/2022 per neutralizzare effetti detrazione Iva

I CREDITI IPOTECARI E FONDIARI

CREDITO IPOTECARIO: importanza della produzione della nota di iscrizione

Cass. 30834 14.3.24 “il creditore che intende insinuare al passivo un credito munito di garanzia ipotecaria è tenuto a produrre con la domanda la relativa nota di iscrizione”

“....documento indefettibile, non surrogabile da altri elementi....data la natura costitutiva della pubblicità ipotecaria....iscrizione essenziale per il sorgere dell’ipoteca...da provare con la nota di iscrizione, non potendosi dedurre, logicamente, da altra documentazione...”

2855, 2 c, (richiamato dall’art. 54, 2c, LF e art. 153, 3 c, CCII) : qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne sia enunciata la misura nell’iscrizione”

I CREDITI IPOTECARI E FONDIARI

ACCERTAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'IPOTECA ex art. 67 c. 1, LF e 166, c. 1, CCII

- ❖ Revocabili 1) le ipoteche volontarie costituite nell'anno anteriore liq. Giud. per debiti preesistenti non scaduti e 2) quelle giud. o volontarie nei 6 mesi precedenti per debiti scaduti;
- ❖ Irrevocabili 1) le ipoteche legali e 2) le ipoteche concesse a garanzia del credito fondiario iscritte almeno 10 giorni prima della liquidazione giud. (Art. 39, c.4, d.lgs. 385/1993 e art. 67, c. 4, LF nonchè 166, c.4, CCII);
- ❖ Inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo (art. 168, c. 3, LF e art. 46, c. 5, CCII)

I CREDITI IPOTECARI E FONDIARI

RICORDA: DECRETO INGIUNTIVO OPPONIBILE ALLA MASSA SOLO SE DICHIARATO ESECUTIVO EX ART. 647 CPC
CON DECRETO EMESSO IN DATA ANTERIORE AL FALL/Liq. Giud.

INOPPONIBILITA' DECRETO INGIUNTIVO → IPOTECA GIUDIZIALE ISCRITTA SUGLI IMMOBILI DEL DEBITORE
INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA MASSA → CREDITO CHIROGRAFARIO

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

I CREDITI IPOTECARI E FONDIARI

CONDIZIONI FONDIARIO DA ACCERTARE:

- IPOTECA DI 1°;
- NON SUPERAMENTO LIMITE DI FINANZIABILITA' → AMM.MAX FINANZIAMENTI PARI ALL'80% DEL VALORE DEI BENI IPOTECATI...ELEVABILE AL 100% QUALORA VENGANO PRESTATE GARANZIE AGGIUNTIVE (FIDEIUSSIONI, POLIZZE...)

MANCATO RISPETTO: 1) NULLITA' o 2) CONVERSIONE ORDINARIO FINANZIAMENTO IPOTECARIO

“SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE...NESSUNA AZIONE INDIVIDUALE ESECUTIVA...PUO' ESSERE INIZIATA O PROSEGUITA....” (ARTT. 51 l.f. e 150 CCII)

DISPOSIZIONE DI LEGGE → ART. 38 E SEGG. TUB

SE PROSEGUE: INTERVENTO PER VEDERSI ASSEGNARE QUOTA PARTE DELLE SPESE GRAVANTI SULLA PROCEDURA (QUOTA COMPENSO CURATORE, SPESE LEGALI PER INTERVENTO, IMU, SPESE CONDOMINIALI, CONSORZIO DI BONIFICA...)

41 tub NON APPLICABILE IN CASO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (INTERPRETAZIONE LETTERALE CHE RICHAMA IL FALLIMENTO, OGGI LIQ. GIUD.)

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

AGEVOLAZIONI PUBBLICHE ALLE IMPRESE ENTI VEICOLO – SACE - MCC

La SACE (Dlgs 31.03.98n. 143) originariamente “istituita per i servizi assicurativi del commercio estero”, è autorizzata a rilasciare garanzie nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di scambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero” con precisazione che le predette garanzie e assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.

AGEVOLAZIONI PUBBLICHE ALLE IMPRESE ENTI VEICOLO – SACE - MCC

- Fondo di garanzia istituito c/o MedioCredito Centrale MCC L. 662/1996 operativo dall'anno 2000, «strumento di finanza pubblica volto a facilitare l'accesso al credito bancario alle imprese, attraverso la concessione di una garanzia pubblica a parziale copertura del finanziamento accordato alle imprese da parte di istituti di credito, società di leasing e altri intermediari finanziari.
- Il fondo, attenuando fortemente i rischi della banca finanziatrice, a causa della presenza delle garanzie, in caso di inadempimento dell'impresa della quota finanziata, agevola i finanziamenti da parte del sistema creditizio.

AGEVOLAZIONI PUBBLICHE ALLE IMPRESE ENTI VEICOLO – SACE - MCC

QUADRO DI PARTENZA:

CRISI ECONOMICA

EMERGENZA PANDEMICA

CRISI RUSSO-UCRAINA

DESTINATE AD AMPLIFICARSI PER EFFETTO DELL'ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE STATALI

E' LA DIMENSIONE QUANTITATIVA (E NON QUALITATIVA) DEL FENOMENO CHE GIUSTIFICA UN RINNOVATO APPROCCIO A TEMI AMPIAMENTE DISCUSSI IN DOTTRINA, SPECIE DOPO IL CONSOLIDAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE

AD OGGI LE SENTENZE DISCUSSE ATTENGONO TEMI DI **CRISI ECONOMICA** GENERICA MA TUTTO FA PRESAGIRE UN AMPLIFICARSI FUTURO CONSEGUENTE AI PREVEDIBILI ATTESI EFFETTI SUGLI ALTRI DUE FRONTI

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

NORMA INVOCATA CON RIFERIMENTO AI CREDITI SACE E MCC

ART. 9, COMMA 5, D.LGS. 31.3.1998 N. 123 – DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI ALLE IMPRESE

- Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e **fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi**. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

NORMA INVOCATA CON RIFERIMENTO AI CREDITI MCC

ART.-8-BIS, COMMA 3, D.L. 24.1.2015 N. 3 – POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, **fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi**. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

RAPPORTO TRILATERALE

IMPRESA FINANZIATA → ISTITUTO FINANZIARIO EROGATORE → GARANTE PUBBLICO
A CUI POSSONO AFFIANCARSI TERZI GARANTI

PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ANTERGATO A TUTTE LE PRELAZIONI ELENcate ALL' ART. 2778 CC
MA POSTERGATO A SPESE DI GIUSTIZIA + PRIVILEGI 2751 BIS

RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO: PERCORSO DI MATRICE PRETTAMENTE GIURISPRUDENZIALE

CASSAZIONE 13180 15.5.2023 E 18148 4.09.2023

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

CONCETTO DI FINANZIAMENTO AMPIO RIF. NORMATIVO ART. 2, C 1, dm 53/2015 RICH. DA CASS.18148

«Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, e, per l'esattezza, il rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma»

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- **Portata generale del privilegio:**
- Esiste un disegno di impianto unitario sotteso agli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive, i cui principi, dettati nel D.Lgs. n. 123/1998, trovano applicazione anche a interventi pubblici disciplinati da fonti diverse (e successive).
- In particolar modo, in **tutti i casi di operatività del sistema di revoca** e restituzione **viene in considerazione l'esigenza del soggetto pubblico di recuperare il sacrificio patrimoniale in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive**, procurando la provvista per lo svolgimento di interventi futuri.

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- **applicabilità del privilegio anche alle garanzie (e non solo ai finanziamenti diretti)**
- Proprio per l'esistenza di un disegno unitario, in assenza di una definizione del termine «finanziamento», lo stesso deve intendersi riferito a tutte le misure di sostegno previste dal D.Lgs. n. 123/1998 (in particolare, dall'articolo 7).
- In altre parole, il presupposto abilitante il sorgere del privilegio è il procedimento di erogazione del contributo pubblico stesso, senza che abbia rilevanza la conformazione «tecnica» (finanziamento, garanzia, etc.) tramite cui esso è rilasciato.

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- **non necessità della «revoca»** in senso tecnico della garanzia per l'operatività del privilegio/equiparazione dell'inadempienza civilistica alle patologie genetiche del rapporto ai fini della revoca.
- I principi enucleati dalla Suprema Corte prevedono che:
 - (i) **gli interventi pubblici si realizzano attraverso un procedimento complesso a doppia natura (amministrativa, di selezione dei beneficiari) e privatistica (conclusione del negozio di finanziamento o di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di tratto pubblicistico;**
 - (ii) **sia le deviazioni dallo scopo (e, dunque, le patologie genetiche del rapporto indicate al comma primo e terzo dell'articolo 9) sia l'inadempimento a tale rapporto negoziale determinano la violazione della causa del contratto di finanziamento e/o di garanzia e costituiscono, dunque, presupposto della revoca del beneficio erogato;**
 - (iii) **nessun dubbio può porsi sull'idoneità a integrare gli estremi della revoca della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c., come pure della diffida ex art. 1454 c.c. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c. In ogni caso, la revoca opera quale mera condizione (a guisa di una condizione risolutiva espressa) al recupero del credito del garante e non interviene nel momento genetico del credito: il credito del garante deriva, infatti, da un'obbligazione ex lege, azionabile dopo la revoca.**
- In altri casi (da ultimo, Cass. 19461/2022) la Corte ha sostenuto che **la revoca non sarebbe nemmeno (si ritiene, formalmente) necessaria nel caso in cui l'intervento pubblico si concreti in una garanzia, dal momento che il credito del garante che ha soddisfatto il finanziatore sorgerebbe per effetto del solo pagamento, non occorrendo alcun provvedimento di revoca – che costituisce invece un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto alla concessione) in caso di erogazione diretta del finanziamento, per fare venire meno il titolo in forza del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento stesso.**

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- carattere concorsuale del credito del garante
- Il momento della revoca e/o del pagamento in favore dell'istituto di credito garantito non rileva ai fini della concorsualità del credito del garante. La perdita del beneficio (e il conseguente sorgere del privilegio) si determina nel momento di apertura della procedura concorsuale del debitore ovvero nel momento, anteriore, in cui vengono meno i requisiti prescritti. **La revoca del beneficio, in altre parole, non ha portata costitutiva: il privilegio ha infatti giustificazione nella causa del credito che va ad assistere, ex art. 2745 c.c., trovando la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico.**
- Le finalità pubblicistiche perseguite dalla Corte di Cassazione nell'imporre un'interpretazione del D.Lgs. n. 123/1998 che riconosce, senza eccezioni, il privilegio in questione paiono evidenti, presumibilmente motivate dalla considerazione (empirica) delle scarsissime possibilità di recupero per i garanti pubblici – e, dunque, in ultima analisi, per lo Stato italiano – qualora il credito conseguente al soddisfacimento del creditore garantito venisse considerato chirografario.

«soluzione che «forza» le regole del diritto in nome della ragion di Stato....la politica del diritto»

«costruzioni sovente tautologiche e prive di reale forza motiva, figlie di un certo ardimento interpretativo»

(Massimo Fabiani - Fall. 4/2022 – a commento sentenza Cassazione 1453/2022)

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- INAPPLICABILITA' NORME SURROGA E REGRESSO

❖ Quando il garante pubblico paga nei limiti in % della garanzia il debito del finanziato, subentra nei diritti del finanziatore → art. 1203 cc «surrogazione legale»

- se un condebitore si surroga può far valere i diritti derivativi

❖ Disposizioni in tema di regresso tra condebitori solidali art. 1299 cc → Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi

- se un condebitore agisce in regresso → azione autonoma

Cassaz. 18148/23 → !!!!!!!«l'azione spettante all'ente concedente non costituisce esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra.....né un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno che costituisce il presupposto della garanzia.....l'inoperatività del vincolo di solidarietà, in ragione della non riconducibilità dell'azione dell'ente concedente a quella di surrogazione o di regresso, comporta l'inapplicabilità della disciplina degli artt. 61 e 62 LF» (oggi 160 e 161 CCII) « con la conseguenza che in caso di fallimento del beneficiario, l'ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo anche quando il pagamento, effettuato dopo l'apertura del concorso, non sia risultato interamente soddisfacente per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l'ammissione al passivo»

...»configurazione della pretesa restitutoria dell'ente concedente/garante nei sensi di un diritto che sorge con il solo rilascio della garanzia, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società ammessa all'agevolazione, con la conseguenza che, in questi casi, il giudice è tenuto ad ammettere al passivo il relativo credito condizionatamente al verificarsi di tale evento. Da ciò consegue che il pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante con l'escussione della garanzia prestata non costituisce un fatto costitutivo del diritto e, in quanto tale, non osta all'ammissione con riserva del credito dell'ente concedente-garante»

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

- ALTRA DIMENTICANZA: DISPOSTO ART. 2916 C.3
conto:

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene

.....

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

- ❖ Credito del garante pubblico E' (SUPER)PRIVILEGIATO, CON EFFICACIA «AUTOMATICA» CHE COMPETE AI SENSI DEI RIF. NORM. ART. 9, C 5, d.lgs 123/98 E ART. 8BIS, C 3, DL 3/2015
 - ❖ PRIVILEGIATO SIN DALL'ORIGINE, IL MEDESIMO CREDITO E' CHIROGRAFARIO PER LA BANCA MUTUANTE E PRIVILEGIATO PER IL GARANTE PUBBLICO
- PROSPETTAZIONE BIZZARRA (FABIANI): SI ASSEGNA AL CREDITORE EROGANTE L'ARBITRIO DI INCIDERE, DOPO IL CONCORSO, SULLA MASSA PASSIVA.
- SE LA BANCA NON ESCUTE LA GARANZIA (NIENTE PUO' COSTRINGERLA), IL CREDITO E' CHIROGRAFARIO, NE' DIVENTA PRIVILEGIATO IN MANCANZA DI ESCUSSIONE (CASS. 13180/23)

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

SEGNALAZIONE SENTENZA CASSAZIONE N. 4376 19.2.24 PER GLI SCENARI CHE PUO' APRIRE
ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'IPOTESI DI PROLIFERAZIONE CREDITI ASSISTITI DA GARANZIA
PUBBLICA

FINANZIAMENTI NON RICONDUCIBILI AD UN RAGIONEVOLE PROGRAMMA DI SALVATAGGIO MA AL
SOLO SCOPO DI PROCRASTINARNE L'EMERSIONE DEL DISSESTO

DISATTESO ART. 2035 CC «Soluti retentio» «Chi ha eseguito una prestazione per
uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere
quanto ha pagato»

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

CREDITI MCC

Concetto «PRESTAZIONE CONTRARIA ALLA MORALE E AL BUON COSTUME»

Ritenuta «CONTRARIA AL BUON COSTUME, E COME TALE IRRIPETIBILE, L'EROGAZIONE DI SOMME DI DENARO IN FAVORE DI UN'IMPRESA GIA' IN STATO DI DECOZIONE INTEGRANTE UN VERO E PROPRIO FINANZIAMENTO, CHE CONSENTE ALL'IMPRENDITORE DI RITARDARE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, INCREMENTANDO L'ESPOSIZIONE DEBITORIA DELL'IMPRESA TRATTANDOSI DI CONDOTTA PREORDINATA ALLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA CHE GOVERNANO LE RELAZIONI DI MERCATO E ALLA COSTITUZIONE DI FATTORI DI DISINVOLTA ATTITUDINE PREDATORIA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ECONOMICI IN DISSESTO»

TRIBUNALE ASTI 6.12.2023

Caso: opposizione a Stato Passivo per mancata ammissione in chirografo del creditore bancario assistito da garanzia pubblica

Eccezione del curatore invocando a sostegno Cass. 16706/2020: «contraria al buon costume con conseguente irripetibilità di quanto prestato»

Massima sentenza: «In tema di concessione di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96, deve ritenersi nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. il contratto la cui vera causa concreta consista nell'assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata estinzione del precedente credito. Tale causa è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo»



Finanziamenti covid-19: non ammissibili imprese in difficoltà finanziaria al 31.12.2019

PROFILI RESPONSABILITA' BANCA EROGANTE GARANTITA.....POSIZIONE SACE E MCC - IMMUNE??!!

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/05/2024